

Decreto Agosto: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 7 Agosto 2020 un ulteriore Decreto Legge con misure pari a 25 miliardi di Euro per rilanciare l'economia e fronteggiare la crisi a seguito dell'emergenza Coronavirus (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2020).

Le principali misure previste dal decreto sono le seguenti:

Proroga cassa integrazione

- previste **18 settimane** complessive (suddivise in **9+9**) e devono essere temporalmente collocate nel periodo tra il **14-07-2020** e il **31-12-2020**. I periodi già richiesti ed autorizzati ex Cura Italia, collocati, parzialmente, in periodi **successivi al 12 luglio** sono imputati, ove autorizzati, alla prime **9 settimane** indicate nel nuovo decreto.
- Prolungati per un massimo di **18 settimane** complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga da utilizzare entro il **31-12-2020**;
- le "seconde" 9 settimane previste, con causale Covid, potranno essere utilizzate dalle aziende che hanno esaurito quelle precedenti versando un contributo pari a:
 - o **0** se l'impresa ha avuto un calo di fatturato pari o superiore al **20%** nel primo **semestre 2020** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
 - o **9%** da calcolare sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al **20%**;
 - o **18%** per le imprese che non hanno avuto alcun calo di fatturato.

Proroga divieto licenziamenti

- il divieto di licenziamento vale per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell'esonero dai contributi previdenziali. Per le aziende quindi che hanno esaurito o che esauriranno la Cassa integrazione sarà possibile licenziare.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

- fino al **31-12-2020**, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di **6 mesi** decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a **Euro 8.060,00** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile;
- dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei **6 mesi** precedenti all'assunzione presso la medesima impresa;
- l'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Contratti a termine

- possibilità di proroga o rinnovo dei contratti a termine senza causale per **12 mesi** (limite complessivo sempre **24 mesi**) fino al prossimo **31-12-2020**.

Indennità 1000 Euro

- per i lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il **01-01-2019** e il **17-03-2020**, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore del provvedimento;
- per i lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;
- per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
 - o lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il **01-01-2019** e il **17-03-2020** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno **30 giornate** nel medesimo periodo;
 - o lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno **30 giornate** nel periodo compreso tra il **01-01-2019** e il **17-03-2020**;
 - o lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il **01-01-2019** e il **17-03-2020** siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto;
 - o incaricati alle vendite a con reddito annuo **2019** derivante dalle medesime attività superiore ad **Euro 5.000,00** e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata.
- per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto marzo);
- per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel **2019**, cui deriva un reddito non superiore a **Euro 35.000,00**;
- per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
 - o titolarità nel periodo compreso tra il **01-01-2019** e il **17-03-2020** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno **30 giornate**;
 - o titolarità nell'anno **2018** di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra, di durata complessiva pari ad almeno **30 giornate**;
 - o assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Indennità 600 Euro

- per i lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il **01-01-2019** e il **17-03-2020** e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo. L'indennità è riconosciuta per i mesi di **giugno** e **luglio 2020**;
- per il mese di giugno 2020, per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP),

le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del **23-02-2020**, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Aumento indennità a valere sul reddito di ultima istanza

- ai beneficiari dell'indennità prevista dal reddito di ultima istanza è riconosciuta la stessa indennità anche per il mese di **maggio 2020**, aumentata ad **Euro 1.000,00**.

Fondo Nuove Competenze: modifiche

- stanziati ulteriori **Euro 200.000.000,00** per il **2020** e **Euro 300.000.000,00** per il **2021**;
- estensione del Fondo anche per il **2021**.

Fondo per la formazione personale delle casalinghe

- è istituito un fondo denominato "Fondo per la formazione personale delle casalinghe" con una dotazione finanziaria di **Euro 3.000.000,00**;
- il fondo è finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, delle donne che svolgono attività prestate nell'ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte all'Assicurazione obbligatoria.

Fondo per la filiera della ristorazione

- è istituito un fondo denominato "Fondo per la filiera della ristorazione" con una dotazione finanziaria di **Euro 600.000.000,00** per l'anno **2020**;
- il fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente **56.10.11**, **56.29.10** e **56.29.20**, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio;
- il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi **da marzo a giugno 2020** sia inferiore ai **3/4** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a **giugno 2019**. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal **01-01-2019**.

Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

- è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
 - o per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno **3 volte** superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
 - o per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
- il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di **giugno 2020**, degli esercizi di cui al punto 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al punto 1, sia inferiore ai **2/3** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del **2019**;

- l'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di **giugno 2020** e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del **2019**, nelle seguenti misure:
 - o **15%** per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a **Euro 400.000,00** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
 - o **10%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a **Euro 400.000,00** e fino a **Euro 1.000.000,00** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
 - o **5%** per i soggetti con ricavi o compensi superiori a **Euro 1.000.000,00** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
- L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al punto 1 non inferiore a **Euro 1.000,00** per le persone fisiche e a **Euro 2.000,00** per i soggetti diversi dalle persone fisiche;
- detti importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal **01-07-2019** nelle zone A dei comuni di cui al punto 1;
- in ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a **Euro 150.000,00**.

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

- estensione degli aiuti previsti dagli articoli dal 54 al 60 del decreto legge 10 maggio 2020 n.34, purché esse:
 - o non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
 - o non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
 - o non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale

il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere è riconosciuto, nella misura del **65%**, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del **31-12-2019**;

- sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta le strutture che svolgono attività agrituristica le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all'aria aperta.

Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo

- è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di **Euro 50.000.000,00** per l'anno **2020**, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal **23-02-2020** al **31-12-2020** rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative

- è istituita un'apposita sezione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge

29 luglio 1981, n. 394, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali;

- le iniziative di cui al presente comma possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonché concessione di finanziamenti;
- la dotazione del fondo è aumentata di **Euro 300.000.000,00** per il **2020**.

Rifinanziamento fondi a supporto delle imprese

- previsti ulteriori **Euro 64.000.000,00** per la “nuova sabatini”;
- ulteriori **Euro 500.000.000,00** per i contratti di sviluppo;
- ulteriori **Euro 200.000.000,00** per il “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali”;
- ulteriori **Euro 50.000.000,00** per i voucher per l’innovazione;
- ulteriori **Euro 10.000.000,00** per la “Nuova Marcora” destinati alle piccole e medie cooperative
- **Euro 950.000.000,00** per il “Fondo IPCEI”.

Ecobonus automotive

- stanziati **Euro 400.000.000,00** per l’ecobonus automotive per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2;
- previsti ulteriori **Euro 90.000.000,00** per incentivare la installazione di colonnine di ricarica elettrica da parte di professionisti e imprese.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI

- fondo rifinanziato con ulteriori **Euro 7.800.000.000,00** per facilitare l’accesso al credito delle PMI attraverso la garanzia pubblica.

Pagamenti elettronici - Cashback

- stanziati **Euro 1.750.000.000,00** per il **2021** per incentivare gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche con la formula del cashback.

Ulteriori misure per le Piccole e Medie Imprese

- prorogata per le PMI la moratoria su prestiti e mutui: dal **30-09-2020** il termine viene esteso al **31-01-2021** (al **31-03-2021** per le imprese del comparto turistico);
- estensione al mese di giugno del bonus affitti per tutti gli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda. Per le attività del turismo il credito d'imposta del **60%** sul canone di locazione, che potrà essere ceduto anche al locatore in sconto affitti, si estende anche al mese di **luglio**;
- l’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) al **31-12-2020**;
- esonero dal pagamento della seconda rata dell’IMU **2020** per alcune categorie di immobili e strutture turistico-ricettive, nonché gli immobili per fiere espositive.

Link

[Informazioni](#)